



Regolamento di disciplina dei procedimenti in materia di opere idrauliche, opere di bonifica e di rischio idraulico (R.D. del 25/07/1904, n. 523; R.D. del 08/05/1904, n. 368; L.R. del 11/12/1998, n. 53; D.G.R. Lazio del 3/12/2024, n. 1038; Regolamento regionale del 03/01/2022, n. 1 e D.G.R. Lazio del 31/05/2022, n. 342)

Adottato con delibera del Consiglio Metropolitan n. _____ del _____



INDICE

TITOLO I – Parte generale

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Opere soggette ad autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche
- Art. 3 – Opere non soggette ad autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche
- Art. 4 – Opere soggette a parere in materia di rischio idraulico
- Art. 5 – Opere non soggette a parere in materia di rischio idraulico
- Art. 6 – Opere e interventi vietati

TITOLO II – Procedimenti

- Art. 7 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche
- Art. 8 – Procedimento per il rilascio della concessione
- Art. 9 – Procedimento per il rilascio del parere in materia di rischio idraulico
- Art. 10 – Digitalizzazione della procedura di presentazione delle istanze
- Art. 11 – Avvio del procedimento
- Art. 12 – Fase istruttoria
- Art. 13 – Conferenza di Servizi
- Art. 14 – Intervento nel procedimento e accesso ai documenti amministrativi
- Art. 15 – Motivi di diniego
- Art. 16 – Conclusione del procedimento
- Art. 17 – Cause di revoca
- Art. 18 – Procedimento di revoca
- Art. 19 – Durata dei lavori e proroga
- Art. 20 – Voltura e Modificazioni
- Art. 21 – Responsabilità e obblighi del destinatario dei provvedimenti
- Art. 22 – Interventi per somma urgenza
- Art. 23 – Pareri idraulici propedeutici al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria
- Art. 24 – Disposizioni attuative

TITOLO III – Disposizioni finali

- Art. 25 – Giurisdizione
- Art. 26 – Funzioni di vigilanza e sanzioni
- Art. 27 – Normativa di rinvio
- Art. 28 – Entrata in vigore e disciplina transitoria



TITOLO I

PARTE GENERALE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni tecnico-amministrative della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominata CmRC), nell’ambito del reticolo idrografico secondario del territorio regionale, quest’ultimo determinato per esclusione delle aste principali citate nella deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 5079/1999, in attuazione della delega di funzioni di cui all’articolo 9, legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, ovvero al di fuori delle materie riservate alla Regione Lazio, in materia di procedimenti di:

- a) autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368;
- b) rilascio di pareri nelle aree perimetrata a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottati ai sensi dell’art. 65 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) rilascio di concessione demaniale ai sensi Regolamento regionale del 3 gennaio 2022, n. 1, e dalla D.G.R. n. 342 del 31 maggio 2022.

Articolo 2

Opere soggette ad autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche

1. Sono soggette ad autorizzazione della CmRC le opere idrauliche ricadenti nelle pertinenze e all’interno degli alvei fluviali, canali di bonifica, rivi e canali demaniali previste ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del R.D. 523/1904 e dagli articoli 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del R.D. 368/1904, in particolare:

- a) opere di sistemazione idraulica e regimentazione delle acque in caso di piene, quali la realizzazione di argini e/o consolidamento degli stessi;
- b) presidi ed opere a difesa delle sponde del corso d’acqua e/o interventi di riprofilatura delle stesse;
- c) infrastrutture tecnologiche lineari, aeree e a rete (linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, ecc...), sia in subalveo che in fiancheggiamento a strutture esistenti;



- d) attraversamenti viari di vario genere, quali, ad esempio, passerelle, guadi, ponti (sia pedonali che carreggiabili);
- e) l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e le modifiche delle opere preesistenti;
- f) sistemazione a verde e piantumazioni da effettuarsi nella fascia di rispetto;
- g) opere per la derivazione e captazione per approvvigionamento idrico;
- h) manufatti di scarico di acque reflue industriali e urbane;
- i) manufatti di scarico di acque meteoriche;
- j) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- k) tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 3 del presente Regolamento.

2. Le autorizzazioni vengono rilasciate con Determina del Dirigente del Servizio competente, con allegata tavola progettuale dell'opera/e idraulica/che da realizzare. La Determina Dirigenziale viene pubblicata sull'Albo Pretorio del sito Web istituzionale dell'Amministrazione.

Articolo 3

Opere non soggette ad autorizzazione all'esecuzione di opere idrauliche

1. Non sono soggetti ad autorizzazione idraulica gli interventi di manutenzione ordinaria di seguito elencati:

- a) rimozione di rifiuti, potatura e/o taglio di piante dall'alveo e dalle sponde, che risultino di ostacolo al regolare deflusso delle acque e delle piene;
- b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- c) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione di rifiuti che comportino ostruzione;
- d) tutti gli interventi volti alla protezione e al mantenimento dell'alveo nonché finalizzati a garantire il mantenimento della funzionalità idraulica purché non vengano alterati lo stato, la forma, le dimensioni e la resistenza della sezione idraulica del corso d'acqua o il regime idraulico.

2. La tipologia dei lavori di manutenzione ordinaria previsti, nonché le modalità e i tempi della loro realizzazione devono essere comunicati preventivamente, entro 30 giorni dall'inizio della loro



esecuzione, al competente Servizio della CmRC.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il Servizio si riserva di comunicare prescrizioni e obblighi connessi ai lavori da eseguirsi.

4. I lavori di cui al presente articolo rimangono comunque assoggettati all’acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro provvedimento eventualmente previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di intervento da eseguire.

5. Ad ultimazione dei lavori l’interessato deve comunicarne la fine e dichiarare la conformità delle opere rispetto a quanto comunicato all’inizio della procedura.

Articolo 4

Opere soggette a parere in materia di rischio idraulico

1. Ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 53/1998 “*Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183*” sono soggette a parere della CmRC in materia di difesa del suolo, disciplinato dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 368/1904, le opere idrauliche, le opere di bonifica, le sistemazioni idraulico-forestali ricadenti nelle aree perimetrare a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), per nuove realizzazioni o per opere in sanatoria edilizia.

2. Sono soggette a parere della CmRC anche le procedure per sdemanializzazioni e/o demanializzazioni di tratti del reticolo idrico secondario su richiesta dell’Agenzia del Demanio (legge n. 37/1994 e legge n. 212/2003), nonché pareri richiesti all’interno di Conferenze di servizi.

3. Il parere viene rilasciato con provvedimento da parte del Dirigente del Servizio competente.

Articolo 5

Opere non soggette a parere in materia di rischio idraulico

1. Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 53/1998 “*Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183*” non sono soggette a parere della CmRC in materia di difesa del suolo le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici regionali, come individuate con deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 5079/1999.



Articolo 6

Opere ed interventi vietati

1. È vietata la realizzazione delle seguenti opere:
 - a) copertura o tombinatura dei corsi d’acqua, salvo che per motivi di pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. (art. 115, comma 1, D.lgs. 152/2006);
 - b) tutte le opere, incluse le recinzioni, che impediscano o ostacolino l’accesso alla fascia di rispetto, come definita dai RR.DD. 523/1904 e 368/1904;
 - c) modificazioni apportate al tracciato del corso d’acqua in mancanza di autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente (Agenzia del Demanio);
 - d) tutte le opere e gli interventi di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904, all’art. 133 del RD. 368/1904, all’art. 115 D.lgs 152/2006.

TITOLO II

PROCEDIMENTI

Articolo 7

Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di opere idrauliche

1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2, redatta in conformità alla modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale, è inoltrata direttamente tramite la piattaforma digitale presente nel sito Web della CmRC presso lo Sportello Telematico Unificato, sezione “*Istanze Opere Idrauliche*”, ai sensi del seguente articolo 10.
2. Il soggetto richiedente può presentare istanza di autorizzazione per non più di quattro interferenze con il demanio idrico.
3. La presentazione dell’istanza non sostituisce e non esonera dalla richiesta di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri da ottenere da altri Enti.
4. A pena di irricevibilità, l’istanza deve essere redatta su apposito modello, completo in tutte le sue parti, in particolare di firma digitale del richiedente e deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria definite da apposito Regolamento della Città metropolitana di Roma Capitale, salvo eventuali esenzioni previste dal Regolamento stesso o dalla legge.
5. I pagamenti delle spese di istruttoria avvengono tramite la piattaforma PagoPA della CmRC, a disposizione degli utenti fra i servizi *on-line* fruibili dal sito web dell’Amministrazione.
6. Dell’irricevibilità dell’istanza ne viene data evidenza all’interessato direttamente nella piattaforma



telematica di cui all’articolo 10.

7. L’istanza deve essere corredata, a pena di improcedibilità, della documentazione di seguito elencata:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 relativa al titolo di proprietà, od altro titolo attestante il possesso del diritto reale sui beni che fruiranno delle opere in progetto, riportante le generalità, l’individuazione del bene, gli estremi dell’atto o del titolo comunque denominato, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno qualora diverso dal richiedente;
- b) copia del pagamento della marca da bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972, fatte salve le esenzioni di legge;
- c) attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;
- d) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- e) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo scopo di beneficenza o l’interesse pubblico o l’assenza di lucro dell’opera idraulica;
- f) elaborati grafici digitali di progettazione delle opere almeno a livello di fattibilità tecnico- economica, redatti secondo le specifiche del D.lgs 36/2023, datati e firmati digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale comprensivi di planimetria catastale, corografia su C.T.R. ed ogni dettaglio, pianta, sezioni, utili per la definizione tecnica dell’opera, così come dettagliatamente riportato nell’apposita modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale;
- g) relazione tecnica, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale, con descrizione dettagliata delle opere, delle modalità di esecuzione e degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda del corpo idrico interessato;
- h) relazione idrologico-idraulica del bacino idrologico, se necessaria all’opera da realizzare, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine professionale, con descrizione dettagliata e relativi calcoli idraulici, dell’impatto che le opere in progetto producono sul corso d’acqua in regime ordinario e di piena duecentennale;
- i) relazione di sintesi asseverata, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio della professione;
- j) documentazione fotografica con i punti di ripresa del tratto di corpo idrico interessato dall’intervento;
- k) parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio reso ai sensi della D.G.R. n. 3716/1999.



8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono valide le autodichiarazioni rese nella istanza e nella documentazione allegata. Il Servizio si riserva la verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni presentate, anche con controlli a campione.

Articolo 8

Procedimento per il rilascio della concessione

1. La concessione è quel provvedimento con il quale viene costituito, in favore di un soggetto richiedente, il diritto all'uso esclusivo e temporaneo dei beni del demanio idrico.
2. Nelle materie delegate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. d), L.R. 53/1998, la disciplina dei procedimenti per il rilascio, la modifica e l'estinzione delle concessioni del demanio idrico è definita dal Regolamento regionale del 3 gennaio 2022, n. 1, e dalla D.G.R. n. 342 del 31 maggio 2022, relativa agli schemi di disciplina per le concessioni di lunga e breve durata e alle modalità e alle procedure per il calcolo del canone di concessione e degli indennizzi per utilizzo ed occupazione senza titolo, a cui il presente Regolamento fa rinvio.
3. I pagamenti delle spese di istruttoria avvengono tramite la piattaforma PagoPA della CmRC, a disposizione degli utenti fra i servizi *on-line* fruibili dal sito web dell'Amministrazione.
4. L'istanza per il rilascio della concessione, redatta in conformità alla modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale, è inoltrata direttamente tramite lo Sportello Telematico Unificato.
5. La concessione viene rilasciata con Determina del Dirigente del Servizio competente.

Articolo 9

Procedimento per il rilascio del parere in materia di rischio idraulico

1. L'istanza per il rilascio del parere per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4, redatta in conformità alla modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale, è inoltrata direttamente tramite la piattaforma digitale presente nel sito Web della CmRC presso lo Sportello Telematico Unificato, sezione “*Istanze Opere Idrauliche*”, ai sensi del seguente articolo 10.
2. La presentazione dell'istanza non sostituisce e non esonera dalla richiesta di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri da ottenere da altri Enti.
3. A pena di irricevibilità, l'istanza deve essere redatta su apposito modello, completo in tutte le sue



parti, in particolare di firma digitale del richiedente e deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria definite da apposito Regolamento della Città metropolitana di Roma Capitale, salvo eventuali esenzioni previste dal Regolamento stesso o dalla legge.

4. I pagamenti delle spese di istruttoria avvengono tramite la piattaforma PagoPA della CmRC, a disposizione degli utenti fra i servizi *on-line* fruibili dal sito web dell'Amministrazione.
5. Dell'irricevibilità dell'istanza ne viene data evidenza all'interessato direttamente nella piattaforma telematica di cui all'articolo 10.
6. L'istanza deve essere corredata, a pena di improcedibilità, della documentazione di seguito elencata:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 relativa al titolo di proprietà, od altro titolo attestante il possesso del diritto reale sui beni che fruiranno delle opere in progetto, riportante le generalità, l'individuazione del bene, gli estremi dell'atto o del titolo comunque denominato, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno qualora diverso dal richiedente;
 - b) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese procedurali e istruttorie;
 - c) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 - d) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo scopo di beneficenza o l'interesse pubblico o l'assenza di lucro dell'opera;
 - e) elaborati grafici digitali di progettazione delle opere almeno a livello di fattibilità tecnico- economica, redatti secondo le specifiche del D.lgs 36/2023, datati e firmati digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine professionale, comprensivi di planimetria catastale, corografia su C.T.R. ed ogni dettaglio, pianta, sezioni, utili per la definizione tecnica dell'opera, così come dettagliatamente riportato nell'apposita modulistica disponibile sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale;
 - f) relazione tecnica, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine professionale, con descrizione dettagliata delle opere in progetto, delle modalità di esecuzione e degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo;
 - g) relazione idrologico-idraulica del bacino idrologico con indicazione del tirante idrico relativo alla piena duecentennale, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine professionale, con descrizione dettagliata e relativi calcoli idraulici delle opere;
 - h) documentazione fotografica con i punti di ripresa dell'area interessata dall'intervento;
 - i) parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio reso ai sensi della D.G.R. n.



3716/1999.

7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono valide le autodichiarazioni rese nell’istanza e nella documentazione allegata. Il Servizio si riserva la verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni presentate, anche con controlli a campione.

Articolo 10

Digitalizzazione della procedura di presentazione delle istanze

1. I procedimenti disciplinati dal presente Regolamento si conformano alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D.).
2. Sul sito Web della Città metropolitana di Roma Capitale è attivato lo *Sportello Telematico Unificato* in cui, nella sezione “Istanze Opere Idrauliche”, gli interessati possono inviare le loro istanze avvalendosi di procedure digitalizzate.
3. I moduli necessari alla presentazione delle istanze di autorizzazione, di parere e di voltura sono presenti nella piattaforma suddetta presso lo Sportello Telematico Unificato, sezione “Istanze Opere Idrauliche”.
4. A favore dell’utenza è reso pubblico nella piattaforma Sportello Telematico Unificato, sezione “Istanze Opere Idrauliche” un manuale informativo contenente le istruzioni per la presentazione delle suddette istanze.
5. La procedura di cui al presente articolo non si applica alle richieste di espressione di parere in seno alla conferenza di servizi e per procedure di condono edilizio da parte delle amministrazioni comunali.
6. L’eventuale documentazione integrativa richiesta dalla CmRC è inoltrata direttamente dal richiedente tramite lo stesso Sportello Telematico Unificato.

Articolo 11

Avvio del procedimento

1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990., n. 241 e dell’articolo 14 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, adottato con D.C.P. n. 42 del 28/09/2010, viene comunicato al richiedente l’avvio del procedimento con l’indicazione di tutte le informazioni previste dalla normativa di riferimento fra cui: il responsabile del procedimento, la data di inizio del procedimento e il termine di conclusione dello stesso.
2. Gli atti e lo stato di avanzamento della specifica pratica inoltrata tramite la piattaforma Sportello



Telematico Unificato sono visionabili *on line* tramite la stessa.

Articolo 12

Fase istruttoria

1. Il responsabile del procedimento provvede alla preliminare verifica della completezza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza e la conformità della stessa rispetto alla normativa di settore vigente, accertando di conseguenza l'effettiva procedibilità dell'istanza.
2. Accertata l'improcedibilità dell'istanza, il responsabile del procedimento informa il Dirigente che con proprio atto comunica i motivi di improcedibilità dell'istanza, assegnando un termine di 30 giorni entro il quale l'interessato deve provvedere a trasmettere la documentazione richiesta.
3. Con la comunicazione di cui al comma precedente, si provvede a:
 - a) informare della sospensione dei termini procedurali, con previsione di ripresa a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante in forma completa;
 - b) rendere il preavviso, ai sensi dell'art. 10bis, L. 241/1990 e ss.mm.ii., che, in caso di infruttuosa decorrenza del termine suindicato, si provvederà all'archiviazione d'ufficio dell'istanza senza necessità di ulteriori comunicazioni.
4. Nel caso di integrazioni incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto, il Servizio competente provvede ad inviare ulteriore nota di sollecito scritto, a firma del Dirigente, ribadendo il permanere della sospensione dei termini procedurali e fissando a 10 giorni dalla ricezione il termine per conformarsi a quanto prescritto; contestualmente viene dato preavviso, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'intenzione dell'Amministrazione di concludere negativamente il procedimento in caso di perdurante inadempienza.
5. Acquisita tutta la documentazione necessaria, il responsabile del procedimento avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso l'esame della documentazione relativa alle diverse tipologie di istanze.
6. Durante l'istruttoria, qualora il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, data la rilevanza dell'interesse pubblico da tutelare e al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per la realizzazione dell'opera idraulica dalla normativa vigente, viene svolto sopralluogo conoscitivo dei luoghi oggetto dei lavori da eseguire ed anche eventuale confronto con l'istante.
7. Dell'esito del sopralluogo viene redatta relazione, contenente il nominativo degli intervenuti alla visita dei luoghi e le eventuali dichiarazioni degli interessati. La relazione è sottoscritta dagli intervenuti



al sopralluogo.

8. Durante la fase istruttoria, viene disposta la sospensione dei termini procedurali nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, emergano elementi tali da rendere necessaria la richiesta di approfondimenti e/o modifiche progettuali.

9. Qualora nel corso dei procedimenti dovessero essere emanate, da parte delle Autorità di Bacino competenti, nuove disposizioni, norme attuative o aggiornamenti di perimetrazione delle aree a rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico, ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi si applicheranno a vantaggio della sicurezza, le disposizioni e le perimetrazioni aggiornate e vigenti al momento dell'esame istruttorio, con facoltà per il Servizio competente dell'Amministrazione di richiedere eventuali adeguamenti documentali necessari a rispondere a quanto prescritto e previsto dalla nuova normativa.

Articolo 13

Conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi decisoria deve sempre essere indetta quando, per la conclusione di un procedimento, è necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come disposto dall'art. 14, c. 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

2. Spetta all'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento conclusivo la verifica di quanto dichiarato dal progettista, in sede di istanza, circa i vincoli territoriali insistenti sull'area di intervento, con la conseguente individuazione degli atti di assenso necessari per l'approvazione dell'intervento, ai fini dell'eventuale indizione della conferenza di servizi.

3. In sede di conferenza il progetto da approvare deve essere il progetto di fattibilità tecnico-economica, contenente tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera f) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. In caso di interventi ricadenti in aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico, l'efficacia del parere idraulico rilasciato in conferenza è subordinato, ai sensi dell'art. 46 delle NTA del PAI, all'ottenimento del parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente, se previsto dalle norme. Tale parere è comunque anch'esso rilasciato entro i termini di conclusione della conferenza e del parere tecnico rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 3716/1999.

5. Per interventi ricadenti all'interno del perimetro di un'area naturale protetta, ove il nulla osta



dell’Ente gestore ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 29/1997 risulti già preventivamente acquisito e prodotto a corredo dell’istanza, si prescinde dall’indizione della Conferenza di servizi solamente se non risultano da acquisire altri pronunciamenti.

6. Ove il Servizio ravvisi carenze documentali impeditive della piena valutazione, provvede ad effettuare la necessaria richiesta di integrazioni documentali nei tempi e nei modi indicati nell’atto di indizione della conferenza. In assenza di adeguato riscontro e produzione della documentazione mancante entro i termini previsti dalla conferenza di servizi, non potrà considerarsi acquisito il silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

7. Il parere espresso in sede di conferenza di servizi non dà titolo all’occupazione del bene demaniale e per la realizzazione delle opere rimane fermo l’obbligo della richiesta della concessione di pertinenze idrauliche, di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, corrispondendo i relativi canoni determinati ai sensi del Regolamento regionale n. 1/2022 e della D.G.R. n. 342 del 31/05/2022.

Articolo 14

Intervento nel procedimento e accesso ai documenti amministrativi

1. Gli istituti che regolamentano l’intervento nel procedimento e l’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 97/2016, nonché dalle normative vigenti e dai regolamenti interni dell’Ente.

Articolo 15

Motivi di diniego

1. Al termine dell’istruttoria, accertato che l’istanza di parere o di autorizzazione non possa trovare accoglimento perché non corrispondente agli interessi idraulici tutelati dalla normativa di riferimento ovvero, permanga il rischio idraulico, il Dirigente con proprio atto nega l’autorizzazione, rigettando la relativa istanza, o emette parere non favorevole.

2. L’autorizzazione o il parere sono negati nei seguenti casi:

- a) parere non favorevole del Consorzio di Bonifica competente per territorio;
- b) realizzazione di opere espressamente vietate dalla normativa vigente in materia;
- c) realizzazione di opere che rappresentino pericolo per la pubblica incolumità o che possano causare danneggiamento al demanio idrico;
- d) motivate ragioni ed esigenze di pubblico interesse.

3. Prima dell’adozione del formale provvedimento di diniego ovvero del parere non favorevole, viene



data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 10*bis* della Legge n. 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di giorni 10 per l'invio di osservazioni scritte e memorie delle quali si terrà conto nella redazione del provvedimento finale.

Articolo 16

Conclusione del procedimento

1. Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 20 settembre 2010, in conformità alla normativa regionale di riferimento per materia (D.G.R. Lazio n. 1038 del 3 dicembre 2024), i procedimenti di competenza del presente Regolamento devono concludersi entro 180 giorni dalla ricezione della relativa istanza.
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'istituto del silenzio assenso non trova applicazione nei confronti degli atti e procedimenti disciplinati dal presente Regolamento.
3. Quando il parere è richiesto in seno ad una conferenza di servizi, si applicano i termini specificatamente previsti dal suddetto istituto di semplificazione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
4. Quando il procedimento non si debba concludere ai sensi del precedente articolo 15, sussistendo le circostanze e le ragioni di diritto per l'esito favorevole dell'istanza, il Dirigente con proprie distinte Determinazioni Dirigenziali rilascia: l'autorizzazione all'esecuzione di opere idrauliche, di cui del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, e la concessione all'occupazione del demanio idrico di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.
5. Quando il parere richiesto nelle aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottati ai sensi dell'art. 65 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006, non riscontra motivi ostativi, il Dirigente con proprio atto provvede con parere favorevole che viene rilasciato all'interessato ovvero rassegnato in conferenza di servizi.
6. L'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale può prescrivere particolari modalità per l'esecuzione dei lavori, impartendo prescrizioni specifiche o limitazioni necessarie a garantire la salvaguardia e la sicurezza del territorio e dei beni immobili e l'incolumità della cittadinanza.
7. Al personale del Servizio deve essere permesso l'eventuale accesso al cantiere, previa comunicazione e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri edili, per controllare che vengano osservate le prescrizioni e la coerenza delle opere in corso con quanto riportato nel provvedimento di autorizzazione.



8. I provvedimenti emessi non si sostituiscono ad eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni.

9. Nei provvedimenti viene data esplicita menzione dell'avvenuta verifica dell'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del provvedimento, contestualmente viene attestata, da parte del Dirigente che sottoscrive l'atto, l'assenza di proprio conflitto d'interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6- bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., degli artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 5 e 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale.

10. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza, il Servizio preposto provvede alla pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni sul sito Web istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale all'interno dell'Albo Pretorio.

11. Ai soggetti richiedenti viene data comunicazione con cui si avvisa che il rilascio in formato digitale delle Determine Dirigenziali è subordinato al pagamento degli oneri previsti e della marca da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, fatte salve le esenzioni di legge, assegnando un termine di 30 giorni.

12. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si provvede con formale sollecito assegnando ulteriori 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di positivo riscontro da parte del soggetto richiedente, si avvia la procedura per la revoca di cui all'articolo 17.

Articolo 17

Cause di revoca

1. L'atto autorizzatorio di cui all'articolo 7 è revocato, con apposita Determina Dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) mancato invio della marca da bollo entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento, ai sensi del precedente articolo 16, comma 11;
- b) inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio;
- c) realizzazione delle opere e dei lavori in modo difforme da quanto indicato nell'atto autorizzatorio e negli allegati presentati a corredo dell'istanza, senza l'assenso preventivo della CMRC;
- d) mancato rispetto dei tempi di conclusione dei lavori di cui al successivo articolo 19;
- e) sopravvenute condizioni diverse rispetto a quelle che hanno determinato il rilascio dell'atto o nuova valutazione dell'interesse pubblico;
- f) rinuncia da parte del soggetto autorizzato;
- g) impossibilità ad effettuare i lavori autorizzati;



- h) rifiuto o mancato pagamento dei canoni concessori in caso di occupazione di aree demaniali.
2. Il parere di cui all'articolo 9 è revocato, con apposito atto a firma dirigenziale, nei seguenti casi:
- a) inottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere;
 - b) realizzazione delle opere e dei lavori in modo difforme da quanto indicato nel parere e negli allegati presentati a corredo dell'istanza, senza l'assenso preventivo della CmRC;
 - c) mancato rispetto dei tempi di conclusione dei lavori di cui al successivo articolo 19;
 - d) sopravvenute condizioni diverse rispetto a quelle che hanno determinato il rilascio del parere o nuova valutazione dell'interesse pubblico;
 - e) rinuncia da parte del soggetto autorizzato;
 - f) impossibilità ad effettuare le opere di cui al parere.

Articolo 18

Procedimento di revoca

1. Nei casi di cui all'articolo 17, all'interessato viene data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del responsabile del procedimento e con l'invito a trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione osservazioni in merito alle motivazioni addotte dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990.
2. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni pervenute non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni, si procede all'emanazione del provvedimento di revoca, nel quale sono riportate le osservazioni dell'interessato e le motivazioni della loro valutazione negativa da parte della Città metropolitana di Roma Capitale (CmRC).
3. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'interessato.

Articolo 19

Durata dei lavori e proroga

1. I lavori autorizzati e quelli oggetto di parere favorevole devono essere realizzati nei tempi e nei modi previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., qualora applicabile.
2. È fatto obbligo al soggetto autorizzato e destinatario di parere di trasmettere al Servizio competente la comunicazione di inizio e di fine lavori e la dichiarazione di conformità dei lavori rispetto a quanto comunicato all'inizio della procedura.
3. Il mancato rispetto dei tempi di conclusione dei lavori determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione o del parere, ai sensi degli articoli 17 e 18.



4. L'interessato può inoltrare motivata istanza di proroga.

Articolo 20

Voltura e Modificazioni

1. In caso di modifica della titolarità dell'atto o di cessione dello stesso, il soggetto subentrante deve trasmettere richiesta di voltura tramite lo sportello telematico di cui all'articolo 10, secondo la modulistica predisposta; alla domanda devono essere allegati l'assenso alla voltura del precedente titolare dell'atto e la marca da bollo, ove dovuta, oltre la documentazione prevista nello stesso modulo.
2. All'interessato viene data comunicazione a mezzo pec della conclusione del procedimento con indicazione della Determina Dirigenziale autorizzativa della voltura.
3. Si applica la procedura di cui all'articolo 16 relativamente alla conclusione del procedimento e al ritiro del provvedimento finale.
4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 16, si procede alla revoca del provvedimento di voltura secondo la procedura di cui all'articolo 18.
5. Qualsiasi variazione delle informazioni contenute nell'atto autorizzatorio deve essere comunicata alla Città metropolitana di Roma Capitale (CmRC) che si riserva di valutare la necessità di emettere eventuali nuovi provvedimenti o di richiedere quant'altro ritenuto opportuno.
6. Tutte le varianti dei lavori autorizzati devono essere comunicate alla CmRC. Le opere previste in variante devono essere asseverate da relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico abilitato, da cui si evincano le modifiche sostanziali o meno rispetto all'opera già autorizzata. Se le opere in variante risultano sostanziali, la CMRC provvede ad emettere un nuovo atto autorizzatorio, a cui si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento. Se le opere in variante risultano non sostanziali possono essere eseguite a partire dal 30° giorno dalla data di comunicazione.

Articolo 21

Responsabilità e obblighi del destinatario dei provvedimenti

1. Il soggetto autorizzato all'esecuzione delle opere ed interventi sui corsi d'acqua o in aree a rischio idraulico (P.A.I.) rappresenta il solo responsabile delle opere realizzate e rimane assoggettato:
 - a) ad assumersi la responsabilità di tutti i danni, nessuno escluso, che possono essere comunque arrecati a persone e a cose, sia in conseguenza dell'esecuzione che dell'esercizio delle opere cui è autorizzata, risarcendo o indennizzando in proprio i soggetti lesi;



- b) alla manleva a proprio nome e per gli aventi causa della Città metropolitana di Roma Capitale da ogni responsabilità di danni a persone o cose derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'opera autorizzata od oggetto di parere;
- c) provvedere, a propria cura e spese, al ripristino a regola d'arte dei sedimenti e di ogni altra opera che venisse manomessa o danneggiata durante il corso dei lavori, per impedire che si verificano ostacoli di qualsiasi natura al regolare deflusso delle acque, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata;
- d) apportare modifiche parziali o totali, nonché rimuovere le opere eseguite per il sopraggiungere di esigenze di carattere idraulico, per motivi di pubblico interesse in genere e qualora, a giudizio di questa Amministrazione, della Regione Lazio o dello Stato, ne ricorrano gli estremi, senza alcun diritto a titolo di rimborso di spese o di indennizzo.

Articolo 22

Interventi per somma urgenza

1. Possono essere eseguiti interventi negli alvei fluviali necessari per tutelare la pubblica e privata incolumità, l'inquinamento ambientale e garantire la sicurezza idraulica, in mancanza di preventiva autorizzazione della Città metropolitana di Roma Capitale, con la procedura della somma urgenza prevista dalla normativa vigente.

Articolo 23

Pareri idraulici propedeutici al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria

1. In merito alle opere realizzate senza titolo edilizio in aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), qualora vi siano le condizioni di rispetto della normativa di settore, può essere rilasciato il parere idraulico su richiesta del competente Ufficio comunale ai sensi dell'art. 32 Legge 47/85 per vincolo di esondazione/sommergibilità e del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

2. Restano comunque ferme le responsabilità penali, civili ed amministrative dell'autore degli interventi.

Articolo 24

Disposizioni attuative

1. Il Dirigente del Servizio, con proprio successivo atto, provvede ad emanare le disposizioni e le eventuali linee guida tecniche attuative del presente Regolamento.



TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 25

Giurisdizione

1. L’interessato può proporre ricorso avverso i provvedimenti disciplinati dal presente Regolamento al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ritiro del provvedimento.

Articolo 26

Funzioni di vigilanza e sanzioni

1. L’attività di controllo nelle materie disciplinate del presente Regolamento può essere svolta, per quanto di rispettiva competenza, dal personale del Servizio competente (per i soli aspetti tecnico-amministrativi) e dagli Organi di Polizia amministrativa e giudiziaria preposti (Carabinieri Forestale, Polizia Metropolitana, Guardiaparco aree naturali protette e Polizia Locale dal Comune presso cui ricade l’intervento).

2. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva il diritto di effettuare controlli ispettivi o richiedere accertamenti agli Organi di vigilanza nel corso della fase istruttoria, nonché in fase di esecuzione dei lavori ed anche a lavori ultimati.

3. La violazione della normativa in materia di opere idrauliche, la realizzazione di opere prive dell’autorizzazione o del parere, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal R.D. 523/1904, dal R.D. 368/1904, dalla L.R. 53/1998 (art. 43) e dalla normativa vigente in materia edilizia.

4. Le dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità sono punite ai sensi del Codice penale, come indicato dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 27

Normativa di rinvio



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di opere idrauliche, di perimetrazione di aree a rischio idraulico, di edilizia, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

Articolo 28

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo adotta.
2. Restano valide le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, salva la necessità di dover provvedere a richiedere integrazioni documentali o adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie, per le quali si seguirà il procedimento descritto nel presente Regolamento.
3. Nelle more della piena funzionalità dello sportello telematico di cui all'articolo 10, l'inoltro delle istanze, le comunicazioni, le trasmissioni, le richieste e le integrazioni vengono effettuate tramite pec.